

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 695/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nuova inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base («inchieste iniziali»).

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 <sup>(4)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., un produttore esportatore cinese di assi da stiro.

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 6,

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 580/2010 <sup>(5)</sup> il Consiglio ha portato il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina al 7 %, a seguito di un riesame intermedio limitato al dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010 <sup>(6)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, a seguito di un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

considerando quanto segue:

### A. PROCEDURA

#### 1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 452/2007 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo che varia dal 9,9 % al 38,1 % sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Ucraina; con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della società Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, a seguito di una

(5) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 <sup>(7)</sup> il Consiglio ha reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, un produttore esportatore cinese di assi da stiro, come provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-141/08 P <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 109 del 26.04.2007, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 338 del 22.12.2010, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 168 del 2.7.2010, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU L 24 del 28.1.2010, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU L 242 del 15.9.2010, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU 2009/C 282/16.

